



COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA
PALESTRA ESTERNA ALLE STRUTTURE
SCOLASTICHE COMUNALI
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...

Il Regolamento entra in vigore il

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo della palestra esterna adiacente gli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1997, dell'art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996.

2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità fluminese.

ART. 2 - ATTIVITA' AMMESSE

1. L'uso della palestra scolastica è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:

- attività di avviamento e promozione dello sport
- tornei amatoriali
- campionati ed attività federali e di lega
- attività motoria
- ginnastica
- preparazione atletica
- attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 4.

2. Non sono ammesse, di norma, attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate dall'Istituzione Scolastica, dal Comune, o da Società regolarmente iscritte a Campionati federali, che si assumeranno in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

3. È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro, nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale non autorizzata.

ART. 3 – UTENZA

1. Le palestre scolastiche sono concesse in uso, su richiesta, esclusivamente ad Enti, associazioni e sodalizi fluminesi senza fini di lucro. Le domande debbono essere presentate a seguito di pubblico avviso dovrà essere, nel limite del possibile, assicurato l'utilizzo a tutti i richiedenti aventi titolo.

2. Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni per lo stesso giorno o periodo verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

- istituzioni scolastiche fluminesi;
- Amministrazione comunale di Fluminimaggiore;
- attività patrocinate dal Comune di Fluminimaggiore;
- federazioni, enti di promozione sportiva e società fluminesi affiliati al CONI
- associazioni, enti, gruppi o cooperative fluminesi di promozione sportiva-ricreativa;
- altri enti, associazioni e sodalizi fluminesi.

3. L'accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, dietro presentazione di istanza contenente l'elenco nominativo delle persone facenti parte del gruppo utenti.

ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.

2. Il Comune e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.

5. L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e negli orari indicati nella concessione;

6. La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo addetto.

7. L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola.. Ai fruitori della palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere alle aree di pertinenza ed ai locali della scuola.

8. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.

9. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:

- accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
- lasciare materiale di ingombro;
- fumare.
- svolgere ogni attività diversa da quella autorizzata

10. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.

11. Le Amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario anche al fine di verificare il corretto utilizzo della struttura e l'esecuzione dei necessari interventi di pulizia;

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Gli Enti, le associazioni e società, i sodalizi senza fini di lucro che intendano ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche dovranno presentare istanza indirizzata all'Ufficio protocollo del Comune di Fluminimaggiore, scritta, in carta libera, conforme all'allegato "A" del presente Regolamento, almeno quindici giorni prima della data di utilizzo. Le richieste pervenute in difformità di tempo non saranno prese in considerazione.

2. Gli uffici competenti verificheranno la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento, prima di trasmettere richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico competente. In concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 3.

3. Ricevuto il nulla osta dal Dirigente Scolastico, il Comune formalizza la concessione richiesta e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra;

4. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.

5. Il Comune e il Dirigente scolastico hanno facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

ART. 6 – ONERI

1. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso della palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse.

ART. 7 - DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Il presente Regolamento entro in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.